Oggetto:

Convenzione tra i comuni di Casalgrande, Castellarano, Scandiano e Rubiera e l'Unione Tresinaro Secchia per la gestione associata dei servizi informatici e telematici (S.I.A.)

REP. u-40

Il giorno 30 del mese di agosto dell'anno 2012, presso la sede dell'Unione Tresinaro Secchia, sita in corso Vallisneri, 6

#### TRA

#### I COMUNI DI:

- CASALGRANDE rappresentato dal Sindaco Andrea Rossi il quale agisce in nome e per conto dell'ente che rappresenta ed in esecuzione delle deliberazione del Consiglio comunale nº 63 del 28 agosto 2012, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 2) CASTELLARANO rappresentato dal Sindaco Gian Luca Rivi il quale agisce in nome e per conto dell'ente che rappresenta ed in esecuzione delle deliberazione del Consiglio comunale nº 74 del 25 agosto 2012, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 3) RUBIERA rappresentato dal Sindaco Lorena Baccarani il quale agisce in nome e per conto dell'ente che rappresenta ed in esecuzione delle deliberazione del Consiglio comunale nº 29 del 27 agosto 2012, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 4) SCANDIANO rappresentato dal Sindaco Alessio Mammi il quale agisce in nome e per conto dell'ente che rappresenta ed in esecuzione delle deliberazione del Consiglio comunale nº 81 del 27 agosto 2012, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

L'UNIONE TRESINARO SECCHIA, rappresentata dal Presidente Alessio Mammi il quale agisce in nome e per conto dell'ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell'Unione n° 22 del 29 agosto 2012, dichiarata immediatamente eseguibile;

### Premesso:

che i Comuni di Casalgrande, Castellarano, Scandiano e Rubiera hanno deciso di costituire un'Unione di Comuni, ed hanno approvato lo Statuto e lo schema di atto costitutivo dell'Unione Tresinaro Secchia con le seguenti rispettive deliberazioni consiliari:

Comune di Casalgrande deliberazioni di Consiglio comunale n. 19 del 27 febbraio 2008 e 20

Comune di Casalgrande deliberazioni di Consiglio comunale n. 19 del 27 febbraio 2008 e 20 del 29 febbraio 2008;

Comune di Castellarano deliberazione di Consiglio comunale n. 13 dell'8 febbraio 2008; Comune di Rubiera deliberazione di Consiglio comunale 5 del 18 febbraio 2008;

Comune di Scandiano deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 15 febbraio 2008;

- che in data 03 Aprile 2008 è stato sottoscritto da tutti i Sindaci l'Atto Costitutivo dell'Unione;
- che lo Statuto all'art. 6, comma 2, tra le funzioni da trasferire, prevede la "Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government;
- che il trasferimento delle funzioni si perfeziona, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del vigente Statuto, con l'approvazione da parte dei Consigli dei Comuni aderenti, e successivamente dell'Unione, di una apposita convenzione che deve, in ogni caso, prevedere:
  - a) il contenuto della materia o dei servizi trasferiti;
  - b) la descrizione della regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti coinvolti;
  - c) le forme di consultazione fra gli Enti coinvolti;
  - d) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
  - e) l'eventuale durata, nel caso in cui la durata del trasferimento non coincida con quella dell'Unione;
  - f) le modalità di recesso;





- che tutti i comuni aderenti all'Unione hanno sottoscritto la convenzione costitutiva della CN-ER Community Network dell'Emilia-Romagna, finalizzata alla collaborazione in area informatica e telematica per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche di e-Government";
- che gli attori della CN-ER sono precisamente indicati in tale atto di convenzione e, tra essi, si ricordano, in quanto determinanti per il presente atto:

La Regione Emilia-Romagna

La Provincia

La società Lepida S.p.A.

I SIA, Sistemi Informatici Associati del territorio:

- che l'esercizio in forma associata dei servizi informatici e telematici rappresenta una valida soluzione per una migliore efficienza dei servizi suddetti e la possibilità di implementare nuove funzioni con l'utilizzo dell'ICT;
- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi denominato SIA (sistema informatico associato) è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione;
- che i citati Comuni aderenti alla Unione hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante conferimento alla medesima, le funzioni increnti i servizi informatici e telematici;

ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e di quanto previsto dallo Statuto dell'Unione convengono quanto segue.

#### ART. I

#### OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente convenzione è la gestione associata della funzione informatica e telematica attraverso la costituzione del Sistema Informatico Associato (SIA) dell'Unione Tresinaro Secchia, come previsto dalla convenzione CN-ER Community Network dell'Emilia-Romagna.

#### ART. 2

## TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE INFORMATICA E TELEMATICA

- 1. Per le finalità di cui all'art. I della presente convenzione, i Comuni di Casalgrande, Castellarano, Scandiano e Rubiera, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono all'Unione la funzione informatica e telematica tramite la costituzione del SIA con le modalità e nei limiti disciplinati dal presente atto.
- 2. L' Unione, a mezzo del proprio legale rappresentante, accetta tale funzione e si impegna ad esercitarla conformemente a quanto stabilito nel presente atto.

#### ART. 3

#### ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL SISTEMA INFORMATICO ASSOCIATO (SIA)

- 1. Il SIA Sistema Informatico Associato viene costituito al fine di realizzare una progettazione e una gestione coordinata ed unitaria delle azioni che garantiscono lo sviluppo del sistema informativo-informatico dell'Unione e dei Comuni e l'attuazione dei progetti di e-Government in capo all'Unione stessa, attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate.
- 2. La gestione unica dei Servizi Informatici costituisce lo strumento sinergico mediante il quale unione e comuni assicurano l'efficienza e l'ottimizzazione delle procedure esistenti; il miglioramento della comunicazione telematica sia tra gli uffici dei comuni e tra questi e l'unione, che verso l'esterno; lo sviluppo di nuovi servizi anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione.
- 3. Il SIA svolge le proprie funzioni nel rispetto della normativa vigente e di quanto convenuto nella presente convenzione, in particolare (elenco indicativo e non esaustivo):



1 8 E

- a) realizza ed implementa specifici progetti, siano essi di architettura o applicativi, relativi ai Comuni e all'Unione;
- b) provvede alle azioni di dispiegamento tecnologico delle soluzioni e dei progetti ed assiste i Comuni e l'Unione nell'avvio operativo degli stessi;
- c) gestisce le funzioni di assistenza tecnica ed operativa ai Comuni e l'Unione;
- d) fornisce pronto intervento, manutenzione, piccole riparazioni dell'hardware, aggiornamento ai software in dotazione e licenze (esclusi gli applicativi gestionali affidati a software house);
- e) espleta procedure uniche per l'acquisto di materiale hardware, software e l'acquisizione di servizi professionali per i Comuni e per l'Unione;
- 4. Il SIA presidia in particolare le linee di attività dettagliate al successivo art 4.
- 5. Il SIA, nello svolgimento delle proprie funzioni, si impegna a:
  - a) raccordare a livello regionale, le proprie attività con quelle della CN-ER Community Network dell'Emilia-Romagna:
  - b) raccordare a livello provinciale le proprie attività con quelle a carattere territoriale della Provincia di appartenenza;
  - c) utilizzare i servizi infrastrutturali ed abilitanti che la società Lepida S.p.A. renderà man mano disponibili;
  - d) organizzare e gestire le proprie attività secondo quanto specificato nei successivi articoli e in particolare a gestire il servizio conformemente agli indirizzi forniti dal Comitato tecnico di cui al successivo articolo 10.
- 6. Il SIA si impegna inoltre a trasmettere alla Giunta dell'Unione, una relazione sull'andamento della gestione del servizio associato, che contempla sia la parte gestionale che la parte economica dell'attività.

### ART. 4

#### LINEE DI ATTIVITÀ DEL SIA

- 1. I servizi resi dal SIA saranno modulati secondo le seguenti linee di attività:
  - a) amministrazione e gestione delle reti locali; su indirizzo dell'Unione l'ufficio potrà pianificare sia la creazione, sia la gestione che la eventuale espansione delle reti fungendo da Amministratore di sistema;
  - b) gestione associata dei servizi informatici dell'Unione, come esplicitato nell'articolo 6;
  - c) gestione associata dei contratti di manutenzione ed assistenza con tutti i fornitori legati all'ICT Information e Communication Technology, come esplicitato nell'articolo 7;
  - d) assistenza Hardware e Software;
  - e) gestione e sviluppo degli specifici progetti previsti nel "Progetto di sistema a rete regionale" per l'Unione;
  - f) iniziative e progetti di sviluppo delle reti telefoniche; tenuto conto anche delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie (es: VOIP, ecc.) e dalla convergenza delle tecnologie voce-dati;
  - g) gestione e sviluppo tecnico del sito web dell'Unione e dei Comuni aderenti, con particolare attenzione ai sistemi di CMS ed alla tematica dell'accessibilità (L. 4/2004) ed usabilità, al fine di razionalizzare ed uniformare le modalità di comunicazione all'interno dell'Unione stessa e di avviare percorsi verso le tecnologie open source;
  - h) analisi delle dotazioni hardware e software di base ed applicativi presenti nei Comuni ed elaborazione di eventuali piani di migrazione analizzando le effettive necessità dei Comuni allo scopo di ottimizzare il rapporto qualità- prezzo;
  - i) acquisizione di beni e servizi in materia informatica;
  - j) valutazione tecnico-economica di proposte di forniture hardware e software o di soluzioni sistemistiche o di servizi professionali;
  - k) formazione del personale: su esplicite richieste dei Comuni verranno forniti precisi indirizzi per la realizzazione di programmi formativi rivolti al personale sui temi informatici;
  - I) gestione e sviluppo dei sistemi di video sorveglianza.









2. Il contenuto più specifico dei servizi resi da parte del SIA potrà essere stabilito in documenti redatti dal Responsabile del SIA relativi alle "Modalità di erogazione del servizio".

#### ART. 5

#### MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- 1. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di un ufficio unico, adeguato nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia, ovvero mediante le altre forme previste dallo Statuto dell'Unione.
- 2. Il SIA dell'Unione Tresinaro Secchia è diretto da un Responsabile, preferibilmente individuato tra il personale dei comuni aderenti all'Unione, in possesso dei necessari requisiti di professionalità.
- 3. Il Responsabile del SIA, per la migliore gestione del servizio associato disciplinato dalla presente convenzione, si avvale del supporto di un gruppo tecnico-amministrativo di coordinamento e programmazione del servizio, composto secondo quanto stabilito all'articolo 10.
- 4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto nella presente convenzione.

#### ART. 6

## GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI DELL'UNIONE E DEI COMUNI

- 1. La gestione del CED dell'Unione e dei CED dei comuni è di competenza del Responsabile del SIA, il quale, nell'ambito delle competenze assegnate, ha completa autonomia nel prendere le decisioni in merito a tutto quello che ne concerne la gestione ed in particolare ad:
  - a) amministrare il budget di spesa corrente disponibile;
  - b) amministrare il budget investimenti programmati;
  - c) effettuare le scelte tecniche per la corretta erogazione del servizio.
- 2. Le spese correnti e le spese di investimento per il suo funzionamento sono a carico dell'Unione e saranno rimborsate dai Comuni secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13. Il Responsabile del SIA agirà consultando, con cadenza regolare, il comitato tecnico di coordinamento.

#### ART. 7

## GESTIONE ASSOCIATA DEI CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA E CANONI DI AFFITTO

- 1. Il SIA si impegna a gestire tutti i contratti dei Comuni e in particolare a:
  - a) ricontrattare i singoli contratti in essere in forma unitaria al fine di ottenere economie di scala garantendo comunque i servizi in essere;
  - b) stipulare gli appositi contratti subentrando in quelli dei comuni;
  - c) gestire i contratti in essere, riportando la scadenza di ogni contratto, ove possibile, al 31 dicembre:
  - d) coordinarsi con la CN-ER, la Provincia e la Società Lepida per avere, laddove possibile, le migliori condizioni di prezzo/prestazioni da parte dei fornitori.

#### ART. 8

#### COSTI DI INVESTIMENTO E CANONI DI SPESA CORRENTE DA ESSI DERIVANTI

- 1. Il SIA è tenuto ad effettuare gli investimenti necessari per adeguare l'infrastruttura ICT alle esigenze dell'Unione e dei comuni. A seconda della tipologia di investimento e di costo valgono le seguenti disposizioni:
  - a) i costi di investimento direttamente imputabili a ciascun comune aderente, come ad esempio i personal computer o le stampanti, saranno interamente imputati allo stesso, benché le varie richieste di acquisto dovranno essere comunicate al Responsabile del SIA, al fine di coordinare le spese ed ottenere economie di scala;
  - b) gli investimenti indivisibili e i relativi ammortamenti entreranno a far parte del patrimonio dell'Unione e la divisione dei relativi costi avverrà secondo quanto specificato all'articolo 13;





c) i costi per i canoni di manutenzione relativi ad hardware, software e formazione del singolo comune sono ripartiti come indicati alla precedente lettera a); se invece sono riferiti a tecnologic indivise, entreranno a far parte del patrimonio dell'Unione e varrà quanto stabilito nella precedente lettera b).

## ART. 9 OBBLIGHI DEI COMUNI DELL'UNIONE

- 1. I Comuni dell'Unione si impegnano in generale a:
  - a) rispettare le norme regolamentari di organizzazione del servizio associato predisposte ed adottate dall'Unione, nel rispetto della presente convenzione;
  - b) collaborare per quanto di propria competenza nella gestione del servizio informatico;
  - c) ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del servizio;
  - d) nominare un rappresentante comunale che funga da interfaccia unica tra il Comune ed il SIA come individuato all'art.10 comma 3;
  - e) gestire ogni progetto informatico-telematico e/o di e-Government, attraverso il SIA.
- 2. Si impegnano in particolare:
  - a) mettere a disposizione del SIA il personale informatico in forza presso i singoli Comuni per la gestione del servizio unificato;
  - b) trasferire le risorse necessarie, ripartite tra i Comuni sulla base dei criteri all'art. 13;
  - c) comunicare tempestivamente al SIA ogni esigenza che dovesse sorgere tramite il referente informatico o i singoli operatori a seconda della necessità.
- 3. Per il corretto funzionamento delle attività di cui all'articolo 6 si obbligano a garantire l'accesso, ai tecnici del SIA, ai locali delle sedi comunali e di eventuali sedi distaccate ogni qualvolta risulti necessario per il corretto espletamento dei servizi formendo, se necessario, le chiavi della sede nei casi in cui la stessa fosse non presidiata.
- 4. Per il corretto funzionamento delle attività di cui all'articolo 7 si obbligano a collaborare nella gestione dei contratti ed ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione dei contratti medesimi, pagando le somme dovute nelle more del loro passaggio alla gestione associata

#### ART. 10

#### GRUPPO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

- 1. Al fine di rendere efficace l'operato del SIA viene istituito un gruppo tecnico-amministrativo di coordinamento.
- 2. Il Responsabile del SIA è anche il responsabile del Gruppo tecnico di coordinamento.
- 3. Il gruppo tecnico-amministrativo di coordinamento, composto da un rappresentante di ogni ente, nominato dallo stesso, e dagli informatici trasferiti o comandati dai Comuni, dovrà principalmente supportare le attività del Responsabile del SIA nello svolgimento delle seguenti funzioni:
  - a) pianificazione dei programmi di intervento Comunali legati all'informatica;
  - b) monitoraggio degli interventi eseguiti;
  - c) predisposizione di una proposta di programma annuale di sviluppo del servizio;
  - d) supporto al servizio mediante la consegna di dati, materiali, informazioni necessari all'espletamento della funzione;
- 4. Il rappresentante, nominato da ogni singolo Comune e dall'Unione, a far parte del Gruppo tecnico di coordinamento, si interfaccerà con il Responsabile del SIA e con i Responsabili dei servizi comunali.

#### ART. 11

#### SEDE E STRUMENTAZIONE

1. La sede del servizio unico è individuata presso la sede dell'Unione Tresinaro Secchia nel Comune di Scandiano.

(A)



2. Nel corso degli anni le parti potranno decidere di modificare la sede del servizio, anche tramite unificazione, previa approvazione da parte della Giunta dell'Unione. In tal caso l'ente che ospiterà il Servizio è obbligato a mettere a disposizione ogni strumento tecnico o logistico necessario salvo il rimborso delle spese di funzionamento.

### ART. 12 PERSONALE

- 1. L'Unione definisce la dotazione di personale assegnata al servizio. Nello svolgimento delle attività conferite, l'Unione si avvale di norma di proprio personale dipendente a tempo indeterminato, determinato (compreso il personale assunto nei singoli Comuni di origine ai sensi dell'art. 110 del TUEL) e delle forme flessibili di lavoro previste dalla normativa.
- A tal fine gli enti aderenti alla presente convenzione individuano il personale da trasferire, secondo la disciplina dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, e quello da comandare assolvendo funzioni diverse.
- 3. Il personale in forza ai CED dei Comuni continuerà a prestare servizio prevalentemente presso il Comune di appartenenza; dal 1° gennaio 2013 potrà essere destinato dal Responsabile del SIA a prestare servizio anche negli altri Comuni dell'Unione, in modo da assicurare una presenza corrispondente al Servizio attualmente in essere.

12, CB 2

- 4. I costi per gli stipendi, ed ogni altro emolumento dovuto al personale sono ripartiti fra gli enti firmatari della convenzione, nel seguente modo:
  - a) in via transitoria (dal 1º settembre al 31 dicembre 2012) la spesa di personale comandato sarà sostenuta dal comune di appartenenza e rispettivamente rimborsata dall'Unione;
  - b) a regime, dal 1° gennaio 2013, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.

#### **ART. 13**

#### RISORSE FINANZIARIE E RIPARTIZIONE DELLE SPESE

- 1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con la presente convenzione sono a carico dell'Unione, che vi fa fronte con risorse proprie e con le risorse trasferite dai comuni secondo i criteri di riparto stabiliti nell'articolo 12 per il personale e la seguente per le altre spese:
  - a) le spese per i canoni di manutenzione relativi ad hardware, software e formazione del singolo comune saranno imputate al singolo Comune;
  - b) le spese per i canoni di manutenzione relativi ad hardware e software dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti all'Unione, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento;
  - c) le spese d'investimento direttamente imputabili a ciascun comune aderente saranno interamente imputati allo stesso:
  - d) le spese di investimento direttamente imputabili all'Unione vengono ripartite tra tutti i comuni aderenti all'Unione in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.

## ART. 14 PATRIMONIO DELL'UNIONE

- 1. I beni utilizzati da ciascun comune alla data di attivazione del SIA restano di proprietà degli stessi e potranno essere ceduti all'Unione a titolo di comodato d'uso gratuito.
- Per gli acquisti di nuovi beni si fa riferimento a quanto previsto nel precedente articolo 8.
- L'Unione costituirà un proprio patrimonio iniziale e provvederà all'aggiornamento dello stesso e dei relativi inventari.

## ART. 15 DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha durata pari a quella dell'Unione.

## ART. 16 RECESSO

- 1. Il recesso di un Comune, deliberato con le modalità e i tempi previsti dallo Statuto dell'Unione, e comunicato all'Unione medesima e agli altri Comuni partecipanti all'Unione entro il 30 giugno, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo.
- 2. Il diritto di recesso può essere esercitato non prima di due anni dalla stipula del presente atto
- 3. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione o la loro valorizzazione.
- 4. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.
- 5. La reinternalizzazione del servizio da parte di un comune comporterà la ricollocazione del personale trasferito nella propria dotazione organica nel rispetto della legislazione e dei vincoli finanziari al tempo esistenti.

## ART. 17

#### FORME DI CONSULTAZIONE

- 1. Competente per la soluzione delle problematiche inerenti l'attività del servizio è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità, o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta della Giunta può essere invitato a partecipare il Responsabile del SIA.
- 2. L'Unione si impegna a trasmettere, agli enti aderenti, copia degli atti fondamentali assunti, relativi al servizio ed in particolare la relazione prevista dall'articolo 3 comma 6.
- 3. Sono messe a disposizione del Consiglio dell'Unione forme di verifica periodica sull'andamento del servizio e di monitoraggio degli obiettivi programmati.

#### **ART.18**

#### ACCESSO AI DATI DEL CED DELL'UNIONE E DEI COMUNI - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 1. Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali gli Enti convenzionati rimangono titolari delle banche dati trattate.
- 2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione i Comuni, relativamente ai dati attinenti le funzioni e i servizi gestiti in convenzione, ne condividono la titolarità.
- 3. Il Presidente pro-tempore dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del Trattamento in Capo al Responsabile del SIA precisando indirizzi, compiti e funzioni
- 4. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio associato devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del Trattamento.
- 5. Il Servizio unico si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
- 6. Il Responsabile del Servizio si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
- 7. L'accesso ai dati ubicati presso il CED da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito ai sensi di legge dal Servizio unico previa richiesta da parte dei soggetti terzi e conseguente autorizzazione scritta del Comune interessato, a firma del responsabile del trattamento dei dati. L'autorizzazione dovrà necessariamente indicare: la tipologia dei dati oggetto della consultazione, le limitazioni temporali per il relativo accesso ed ogni altra eventuale informazione necessaria.

3





#### ART. 19 CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione bonaria, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

## ART. 20

#### NORME TRANSITORIE

- 1. Al fine di semplificare, contenendo i costi, gli adempimenti amministrativi, previdenziali, fiscali e assicurativi, tutto il personale coinvolto è reso disponibile all'Unione in comando dai singoli comuni per il periodo 1° settembre 2012 31 dicembre 2012. Il trasferimento organico e definitivo del personale alle dipendenze dell'Unione ha pertanto effetto dal 1° gennaio 2013. L'Unione e i Comuni si impegnano ad attivare le necessarie relazioni sindacali.
- 2. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dal 1° settembre 2012 nei rapporti derivanti da contratti individuali di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa che questi hanno stipulato per l'esercizio delle funzioni trasferite.
- 3. Sempre al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili derivanti dalla gestione di competenza e residui del bilancio in corso, per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2012, le spese per il funzionamento del Servizio trasferito e per i contratti in essere sono sostenute dai singoli Comuni.

## ART, 21 RINVIO

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alla normativa vigente.

## ART. 22 REGISTRAZIONE

1. Il presente atto composto da sette facciate scritte per intero e fin qui dell'ottava sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e s.m.i..

Per il:

Comune di Casalgrande Il Sindaco Andrea Rossi

Comune di Castellarano Il Sindaco Gian Luca Rivi

Comune di Rubiera Il Sindaco Lorena Baccarani

Comune di Scandiano Il Sindaco Alessio Mammi

Unione Tresinaro Secchia Il Presidente Alessio Mammi

